

VERBALE INCONTRO ESAME CONGIUNTO EX ART. 47, COMMA 2 L. 428/90

Il giorno 5 Dicembre 2014, alle ore 14:30, presso la sede Fisascat Cisl Nazionale di Roma si sono incontrati:

Per le **rappresentanze sindacali**: il sig. Luca De Zolt della Cgil Filcams Nazionale, il sig. Mario Piovesan della Fisascat Cisl Nazionale e la sig.ra Ivana Veronese per la UILTuCS Nazionale

E

Per **Nuovo Corso Profumerie Srl** (di seguito cedente e/o NCP): la Dott.ssa Paola Di Meo quale Responsabile Relazioni Sindacali della Società

E

Per **La Gardenia Beauty Spa** (di seguito cessionaria e/o LGB): il Direttore del Personale Francesco Caccavo della Società.

Le parti, come sopra rappresentate, a seguito della comunicazione effettuata dalle Società con lettera del 18/11/2014 e alla successiva richiesta di esame congiunto avanzata dalle OO.SS., esperiscono la consultazione sindacale di cui alla norma sopra emarginata, avente ad oggetto il trasferimento dei rami aziendali "c.d. Beauty Point", da Nuovo Corso Profumerie srl a La Gardenia Beauty Spa, entrambe con sede legale in Grosseto Via Giordania 111, a seguito ed in virtù di quanto previsto nei verbali di accordo del 06/08/2014 e del 18/11/2014 che qui si devono intendere integralmente richiamati e trascritti.

Premesso che

A) In data 15 luglio 2014, Beauty Point e La Gardenia Beauty hanno sottoscritto un contratto di affitto e contestuale preliminare di compravendita avente ad oggetto i rami aziendali costituiti da 27 punti vendita ad insegna "Beauty Point" facenti capo a quest'ultima Società, comprensivo, tra il resto, dei soli contratti di lavoro subordinato relativi ai dipendenti addetti ai predetti punti vendita nella consistenza successivamente specificata negli accordi sindacali che si richiamano ai punti seguenti.

B) L'efficacia del contratto di affitto è subordinata, tra le altre condizioni: (a) all'ammissione di Beauty Point alla procedura di concordato preventivo; (b) al positivo espletamento della procedura di consultazione di cui all'art. 47, comma 1 e 2, della Legge n. 428/90 ed al raggiungimento con le organizzazioni sindacali competenti di accordi di riduzione dell'organico complessivo inerente ai Rami d'Azienda ai sensi del comma 4-bis del citato articolo almeno nella misura e con le modalità previste negli accordi di seguito specificati. Il successivo acquisto dei rami è subordinato alla definitiva omologazione dei predetti concordati preventivi.

C) In data 6 agosto 2014 è stato siglato verbale di accordo sindacale ex art. 47 comma 4bis, lettera b-bis della L. 428/90 che prevede, a seguito della dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo, il passaggio dei suddetti Rami e dei dipendenti di Beauty Point spa,











come identificati nell'allegato B del relativo accordo, a La Gardenia Beauty Spa (ovvero a Società interamente controllata da La Gardenia Beauty Spa al tempo definita genericamente NewCo, ed attualmente identificata con la denominazione NCP srl);

D) Con decreto n. Cron. 1233/2014 emesso in data 11/11/2014, il Tribunale di Tivoli ha dichiarato l'ammissione della proposta di concordato preventivo di cui alla precedente lettera A).


E) In data 18/11/2014 è stato sottoscritto altro verbale di accordo sindacale ex art. 47 comma 4bis, lettera b-bis della L. 428/90, che si allega come parte integrante del presente accordo, in recepimento del contenuto del precedente che prevede, tra le altre cose, il passaggio dei rami d'azienda e dei dipendenti (già trasferiti da Beauty Point a LGB a seguito dell'emissione del decreto autorizzativo), come identificati nella numerica di cui ai suddetti accordi, da La Gardenia Beauty Spa a NCP srl, con decorrenza dal 15/12/2014.

F) L'organico complessivo di pertinenza dei rami d'Azienda oggetto del contratto di affitto e dell'eventuale successiva compravendita così come risultante a seguito della sottoscrizione dei suddetti accordi sindacali ex art. 47, comma 4-bis, della Legge n. 428/90, consta di 118 dipendenti (104.30 fte) addetti ai 26 rami d'azienda specificati nell'allegato B dell'accordo del 18/11/2014.

G) Con riferimento al pv di Euroma 2 (attualmente ancora oggetto di trattativa), è previsto che qualora si perfezionasse anche l'affitto di ramo d'azienda con il passaggio degli ulteriori 8 dipendenti (6,10 FTE come individuati nell'allegato B del verbale del 6/8/2014), detto affitto avrà effetto fino al 30/6/2015 (data di scadenza naturale del contratto di locazione dei locali); laddove poi non si perfezionasse il successivo eventuale rinnovo del contratto di locazione, il personale afferente al pv di Euroma 2 ritornerà in capo alla società Beauty Point (in regime di procedura concorsuale).

H) In data 18.11.2014 NCP Srl e LGB con nota congiunta ex art. 47 L. 29 Dicembre 1990 n° 428 hanno comunicato il successivo subaffitto dei Rami d'Azienda da NCP a LGB a far data dal 15.12.2014.

I) Sono successivamente intercorsi confronti tra le Parti volti a individuare la più corretta soluzione attuabile per tutelare i rispettivi interessi e, primariamente, accelerare, in ragione anche del particolare periodo natalizio, il passaggio dei suddetti dipendenti in LGB al fine di agevolare la gestibilità dei Rami d'Azienda concessi in affitto, anticipando i termini previsti e comunicati in data 18/11/2014. Di talché, in apertura della riunione, i rappresentanti delle Società hanno illustrato i motivi che hanno portato le stesse alla decisione di procedere con il trasferimento dei rami d'azienda suddetti. In particolare è stato sottolineato che la finalità dell'operazione è quella di valorizzare la dimensione complessiva della cessionaria in funzione di un migliore posizionamento strategico nel mercato nazionale al fine di acquisire maggiori capacità contrattuali nei confronti del mercato degli approvvigionamenti nonché di migliorare le efficienze nella gestione complessiva.



Tanto premesso, si prevede e si conviene che



- 1) Le Premesse e gli Allegati formano parte integrale e sostanziale del presente accordo.
- 2) Le Parti si danno atto che l'efficacia del contratto di affitto e contestuale contratto preliminare di compravendita dei Rami d'Azienda tra Beauty Point e NCP S.r.l. e del successivo contratto di subaffitto sottoscritto da NCP S.r.l. con La Gardenia Beauty sono subordinati all'avveramento delle condizioni sospensive ivi elencate e alla conseguente entrata in vigore dello stesso. Resta inteso che qualora taluna delle condizioni sospensive del contratto di affitto e preliminare di compravendita dei rami d'azienda e del successivo contratto di subaffitto non dovessero verificarsi, il presente accordo non produrrà efficacia per i rami d'azienda per i quali non si siano verificate le condizioni sospensive e varrà quanto previsto nei contratti sottoscritti tra le Società.
- 3) Le parti si danno atto che per il punto vendita di Euroma 2 non si sono ancora verificate le condizioni sospensive previste per l'efficacia dell'affitto e del successivo subaffitto e ed è allo stato escluso dai Rami d'Azienda oggetto del contratto di affitto e pertanto, ai sensi di quanto concordato al punto 3) del verbale di accordo del 06.08.2014, i dipendenti adibiti al detto punto vendita restano esclusi dal passaggio ed in carico a Beauty Point. Resta fermo quanto indicato in premessa e pertanto qualora si perfezionasse anche l'affitto di ramo d'azienda del suddetto punto vendita, con il passaggio degli ulteriori 8 dipendenti (6,10 FTE come individuati nell'allegato B del verbale del 6/8/2014), detto affitto avrà effetto fino al 30/6/2015 (data di scadenza naturale del contratto di locazione dei locali); laddove poi non si perfezionasse il successivo eventuale rinnovo del contratto di locazione, il personale afferente al pv di Euroma 2 ritornerà in capo alla società Beauty Point (in regime di procedura concorsuale).
- 4) la cessione dei rami di cui all'oggetto dell'odierno incontro comporta il trasferimento di n° 118 risorse corrispondenti ai dipendenti dei rami di cui all'allegato B del verbale di accordo del 18/11/2014 (c.d. Dipendenti Trasferiti) a far data dal 9 dicembre 2014, anziché dal 15 dicembre 2014, come inizialmente previsto, essendosi concordata tra le Parti l'anticipazione del trasferimento per le ragioni esposte in premessa.
- 5) le Parti concordano che con il trasferimento dei rami di cui all'oggetto, LGB proseguirà nel rapporto di lavoro con tutti i dipendenti di cui al punto che precede senza soluzione di continuità e pertanto assumerà tutte le obbligazioni della cedente, comprese quelle verso il personale dipendente, alle stesse condizioni previste nel verbale di accordo sindacale sottoscritto in data 18.11.2014, allegato lett. B, parte integrante del presente verbale.
- 6) Resta inteso tra le Parti che il Contratto Collettivo applicato sarà Il CCNL settore Commercio, Terziario-Distribuzione-Servizi e che con il trasferimento si realizzerà la prosecuzione automatica delle cariche e nomine sindacali eventualmente esistenti dalla società cedente alla cessionaria.
- 7) Fermo restando le condizioni previste nei contratti sottoscritti dalle Società, saranno a carico di LGB esclusivamente le obbligazioni e gli oneri, diretti o indiretti, derivanti dai contratti di lavoro subordinato relativi ai Dipendenti Trasferiti che matureranno a decorrere dalla data di efficacia del contratto di subaffitto e per tutta la durata del subaffitto.


PDR







8) Le Parti concordano che eventuali modifiche migliorative del trattamento economico e normativo individuale in essere dei Dipendenti Trasferiti saranno necessariamente oggetto di specifico accordo individuale di conciliazione in sede sindacale ex artt. 2113 c.c. e 411 c.p.c.


8) I lavoratori non appartenenti ai Dipendenti Trasferiti resteranno alle dipendenze di Beauty Point senza soluzione di continuità.

9) Le previsioni di cui ai precedenti articoli, come integrate dal richiamato verbale di accordo sindacale sottoscritto in data 18.11.2014 allegato lett. B, costituiscono tutti e i soli termini di applicazione dell'art. 2112 Cod. Civ. ai rapporti di lavoro dei Dipendenti Trasferiti;

10) Le Parti dichiarano che con la firma del presente verbale la procedura e l'esame congiunto di cui all'art. 47 L. n. 428/1990 devono intendersi esaurientemente e correttamente esperiti e conclusi con esito positivo.

Le rappresentanze Sindacali







NCP Srl



La Gardenia Beauty Spa